



DETERMINAZIONE N° 19/DPG DEL 24/02/2020

DIPARTIMENTO: DPG Lavoro-Sociale.

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999 n. 68. Legge 12/03/1999 n° 68. Approvazione graduatoria provinciale integrata mediante chiamata con avviso pubblico tramite il sistema della graduatoria sui presenti (art. 7 comma 1 bis) riservato agli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili (art. 1) dell'ambito provinciale di Chieti per l'assunzione di n° 2 posti da "Ausiliario" Area 1 Fascia economica F1 con contratto a tempo indeterminato pieno presso il Ministero della Giustizia-Tribunale di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679-REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", in particolare l'art. 16 "Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici"
- la Legge Regionale 16 settembre 1998 n.76 "Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, co. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 4, co.15-quater, relativo allo stato di disoccupazione;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015 n.32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- il DPR n. 487/1994 "Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità", ed in particolare il Capo IV, così come sostituito dall'art. 2 del DPR n. 246/1997;
- la Direttiva n. 1 del 24/06/2019 concernente "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10



dicembre 2014, n. 183), all'articolo 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo e che ai sensi dell'art.18 le Regioni, allo scopo di costruire percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, costituiscono uffici territoriali denominati centri per l'impiego;

- la Regione è, pertanto, responsabile delle politiche attive e dei centri per l'impiego pubblici presenti sul territorio regionale e ne assume le funzioni anche in relazione alle procedure per la definizione delle graduatorie per l'avviamento di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii.
- le assunzioni obbligatorie nella Pubblica Amministrazione, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, avvengono mediante chiamata numerica degli iscritti agli elenchi L. n. 68/99, ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 (art. 35 comma 1, lett. b e comma 2);
- l'articolo 7 della legge 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati;
- I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge 68/1999.

CONSIDERATO CHE:

- l'assunzione mediante avviamento, prevista per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avviene in base all'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- alle assunzioni mediante avviamento si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, in quanto compatibili;
- i Centri per l'impiego competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori;

PRESO ATTO CHE il Ministero della Giustizia, con nota prot. m_dg DOG 0150547 del 09/08/2019 e successiva nota della competente Corte d'Appello dell'Aquila prot. n° 11444/15 del 06/09/2019, ha inoltrato la richiesta per l'avviamento a selezione della figura di "AUSILIARIO" area 1, fascia economica F1 riservata alle persone iscritte al collocamento obbligatorio, L. n. 68/99, art. 1, co. 1, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di :

- n. 1 unità presso la Procura della Repubblica c/o Tribunale di Teramo;
- n. 2 unità presso il Tribunale di Chieti;

CHE, con determinazione direttoriale n° 288 del 4/11/2019, è stato approvato l'avviso pubblico di avviamento a selezione per complessive n° 2 unità di "Ausiliario" presso il Tribunale di Chieti, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio della provincia di Chieti alla data antecedente la pubblicazione del bando (e cioè al 3/11/2019);



CHE, a seguito di tale avviso, i Centri per l'Impiego della provincia di Chieti hanno provveduto a pubblicare tale offerta di lavoro dal 4 al 30 novembre 2019, mediante la compilazione e consegna a mano o tramite raccomandata A/R dell'apposita modulistica disponibile presso gli uffici e approvata unitamente all'avviso;

DATO ATTO CHE i Centri per l'Impiego, scaduto il termine di pubblicazione dell'offerta di lavoro, hanno trasmesso all'Ufficio Coordinamento provinciale di Chieti le adesioni pervenute, avendo verificato per ciascun lavoratore il possesso del requisito di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio legge 68/99 come disabile (art. 1), il possesso di una valida documentazione sanitaria (Relazione conclusiva) redatta ai sensi della Legge 68/99 e ai sensi dell'art. 6, comma 1, DPCM 13/01/2000" e attestando per ciascuno il punteggio posseduto presso le pubbliche amministrazioni risultante dall'applicativo informatico VENTICINQUE SIL UNICO REGIONE ABRUZZO con comunicazioni agli atti dell'Ufficio, ivi comprese le eventuali necessarie rettifiche;

ATTESO CHE nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati hanno dichiarato, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni derivanti dalle dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

PRESO ATTO CHE i criteri per la formazione della graduatoria sono quelli stabiliti dal DPR 487/94 e s.m.i. e dalle norme vigenti in materia di collocamento al lavoro;

DATO ATTO CHE così come previsto dal DPR 487/94 gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono i seguenti:

- a) Carico familiare,
- b) Reddito individuale del lavoratore;
- c) Anzianità di iscrizione;
- d) Grado di Invalidità;

DATO ATTO CHE, in base alla sopracitata norma, il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore e, in caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il lavoratore più giovane precede in graduatoria quello più anziano;

DATO ATTO CHE, sulla base dei predetti criteri, l'Ufficio ha provveduto a redigere la graduatoria integrata ambito provinciale di Chieti dei nominativi in possesso dei requisiti previsti nell'avviso da utilizzarsi sino alla copertura dei posti richiesti dal bando (Allegato A), sulla base dei punteggi attestati dai Centri per l'Impiego competenti risultanti dall'applicativo informatico VENTICINQUE SIL UNICO REGIONE ABRUZZO, come da comunicazioni agli atti dell'Ufficio, ivi comprese le rettifiche richieste dall'Ufficio ai competenti CPI e acquisite agli atti;

DATO ATTO CHE l'Ufficio ha altresì provveduto ad escludere dalla partecipazione alla selezione i nominativi di cui all'Allegato B alla presente determinazione per le motivazioni a fianco indicate, sulla base delle comunicazioni effettuate dai Centri per l'Impiego competenti agli atti dell'Ufficio, in quanto privi di uno dei requisiti previsti all'art. 1 dell'Avviso;

PRESO ATTO CHE nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed Esami del 27/08/2019 Anno 160°- Numero 68, il Ministero della Giustizia ha previsto che le competenti amministrazioni locali procedano ad avviare a selezione i lavoratori nel numero pari al DOPPIO dei posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria e che i candidati avviati dovranno sostenere una prova di idoneità consistente in un colloquio e in una prova pratica tesi ad accertare l'idoneità alle mansioni di Ausiliario;



DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dall'art. 35 D.Lgs. 165/2001, le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche avvengono previa verifica della compatibilità dello stato invalidante con le mansioni da svolgere;

DATO ATTO CHE, nel caso di ricorso avverso la predetta graduatoria presentato dagli interessati entro e non oltre giorni dieci dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, si provvederà, in caso di errori accertati, alla riforma in autotutela della graduatoria con successivo atto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria di che trattasi (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, unitamente all'Allegato B contenente i nominativi di coloro che sono stati esclusi dalla partecipazione alla procedura;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di approvare la graduatoria integrata ambito provinciale di Chieti relativa all'avviso pubblico per l'avviamento a selezione di n° 2 "Ausiliari" Area 1 Fascia economica F1 da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno presso il Ministero della Giustizia-Tribunale di Chieti (Allegato A);
- 2) di escludere dalla partecipazione alla presente selezione i nominativi di cui all'Allegato B alla presente determinazione per le motivazioni a fianco indicate, in quanto privi di uno dei requisiti previsti all'art. 1 dell'Avviso pubblicato;
- 3) di provvedere ad avviare, con successivo atto, i primi quattro nominativi utilmente posizionati nella graduatoria di cui all'Allegato A, cioè in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire come richiesto nell'Avviso del Ministero della Giustizia, demandando all'Ente richiedente l'espletamento delle necessarie verifiche di quanto autocertificato dai lavoratori all'atto dell'adesione, ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000, per quanto concerne i requisiti di accesso al pubblico impiego;
- 4) di procedere, in caso di ricorso avverso la predetta graduatoria presentato dagli interessati entro e non oltre giorni dieci dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, alla riforma, in autotutela, della medesima graduatoria nel caso di accertata fondatezza degli errori;
- 5) di procedere, in caso di rinuncia dell'avviato o di esito negativo della prova di idoneità, allo scorrimento della graduatoria fino a concorrenza dei posti previsti dal bando nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di lavoro;
- 6) di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nonché presso i Centri per l'Impiego provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016(GDPR).

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Nunzia Golini

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Claudio Di Giampietro

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione "AMMINISTRAZIONE APERTA –TRASPARENZA" in data 24/02/2020 (D.Lgs. 14/03/2013 n°33, artt. 26 e 27)